



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



Le Norme



24
07
23

NORME PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA DIFFUSIONE ILLECITA DI QUANTO TUTELATO DAL DIRITTO D'AUTORE ATTRAVERSO LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

La Legge 14 luglio 2023, n. 93, detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. In via preliminare, viene chiaramente sancito che la Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo: a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale; b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse, da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica; c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse.



CORRIERE LEGISLATIVO N. 30/23

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock



segue le norme

se finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno; d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati; e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza; f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Nell'ottica predetta, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, ha facoltà di ordinare ai prestatori di servizi, compresi coloro che pongono a disposizione l'accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione Domain Name System (DNS) dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Con il suddetto provvedimento, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, mediante provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai conte-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



nuti diffusi abusivamente attraverso il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP. Il provvedimento è adottato a seguito di istanza prodotta dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi in cui sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è assunto ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima. Qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei precitati segnalatori attendibili, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato, allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco, può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione. Il provvedimento di disabilitazione è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsi-



segue le norme

asi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP coinvolti o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. Ove l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati, si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati, si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List, compilata annualmente dalla Commissione europea. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente. La Legge entra in vigore in data 8 agosto 2023. 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 171 DEL 24.07.23



CONFESAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confesal.it



www.confesal.it

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



24
07
23

AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA AD ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO DUECENTODICIANNOVE UNITA' DI PERSONALE DOCENTE E CENTOOTTO UNITA' DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L'ANNO ACCADEMICO 2023-2024

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con Decreto 19 giugno 2023, procede ad autorizzare il Ministero dell'università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per l'anno accademico 2023/2024, ad assumere a tempo indeterminato duecentodiciannove unità di personale docente e complessive centootto unità di personale tecnico-amministrativo, di cui due direttori amministrativi EP/2, dieci direttori di ragioneria EP/1, tre collaboratori, trentaquattro assistenti e cinquantanove coadiutori. Il Ministero dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il predetto personale dopo l'assunzione in servizio. 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 171 DEL 24.07.23

25
07
23

AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO PER MILLESETTECENTOQUARANTA POSTI DI DOCENTE DI EDUCAZIONE MOTORIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024

Con Decreto 28 giugno 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023-2024, ad iniziare la procedura di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per millesettecentoquaranta posti di docente di educazione motoria. Ai fini delle assunzioni del predetto personale, restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili. 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 172 DEL 25.07.23



segue le norme

25
07
23

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI PER IL MESE DI GIUGNO 2023 A CURA DELL'ISTAT

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2023, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 172 DEL 25.07.23

26
07
23

RIPARTO E GESTIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con Decreto 6 giugno 2023, detta criteri per il riparto e la gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite. Il Fondo è finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica. I beneficiari delle risorse predette, sono individuati nelle regioni Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano interessate dalla recrudescenza della malattia flavescenza dorata. I beneficiari sunnominati, potranno essere rivisti, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli di diffusione della malattia sulla base di esiti delle indagini ufficiali effettuate annualmente dai servizi fitosanitari regionali. Per le azioni predette, le risorse del Fondo ammontano a 1,5 milioni di euro per l'annualità 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 173 DEL 26.07.23

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



26
07
23

LINEE GUIDA A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI E DI GENERE E L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, con Decreto 20 giugno 2023, adotta specifiche Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati. Tra molto altro, si segnala la disposizione in forza della quale gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara di eventuali appalti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. Si tratta di un rapporto che le aziende devono predisporre e trasmettere con cadenza biennale alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il rapporto ha ad oggetto la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta ed è redatto e presentato in conformità alle indicazioni definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia del 29 marzo 2022. 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 173 DEL 26.07.23



segue le norme

27
07
23

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N.57 - NORME URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI E PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

La Legge 26 luglio 2023, n. 95, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, con le modificazioni elencate in allegato alla predetta legge. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi, è abrogato. Rimangono validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023. Si segnala, tra molto altro, la modifica introdotta con l'inserimento dell'articolo 3-bis, dopo l'articolo 3: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Per effetto del citato articolo 3-bis, per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023. Per contenere, per il terzo trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. La disposizione agevolativa, si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto di servizio energia. La Legge entra in vigore il 28.07.23 📌

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 174 DEL 27.07.23

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



27
07
23

MODIFICHE AFFERENTI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI

Il Ministero dell'università e della ricerca, con Decreto 6 giugno 2023, n. 96, apporta alcune modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si segnalano di seguito, tra l'altro, alcune significative modifiche. All'articolo 11, dopo il comma 4, è inserito il comma 4-bis, in forza del quale i regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. All'articolo 12, dopo il comma 2, il quale prevede che la determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi particolari del corso di studio. È inoltre previsto, dopo l'art. 12, con l'art. 12-bis, che il Ministero dell'università e della ricerca acquisisca dalle università, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, i dati relativi alle attività formative dei singoli corsi di studio, ai fini del monitoraggio sull'applicazione del predetto decreto. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 174 DEL 27.07.23

27
07
23

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 57

Testo del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 124 del 29 maggio 2023), coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2023, n. 95 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il settore energetico». [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 174 DEL 27.07.23 (PAG. 39)



segue le norme

28
07
23

DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 2023 N. 98 – MISURE URGENTI A TUTELA DEI LAVORATORI PER EMERGENZA CLIMATICA E TERMINI DI VERSAMENTO

Il Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, approva norme urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. Per affrontare situazioni climatiche eccezionali, ivi compreso straordinarie ondate di calura, si consente la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa poste in essere nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi delle suddette disposizioni, non si applica il contributo addizionale normalmente previsto. Analoghi trattamenti sono previsti anche nei casi di intemperie stagionali, in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I suddetti periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Le intese suddette, possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Si dispone, infine, che, entro il 30 novembre 2023, possa essere versato, in parte, il contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono approvate, inoltre, norme per il rinvio del versamento del cosiddetto pay back nelle forniture di dispositivi medici. Il Decreto entra in vigore il 29.07.23. 

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 175 DEL 28.07.23**

segue le norme



28
07
23

ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto 9 giugno 2023, disciplina l'accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A. Il Decreto regola: a) le modalità di ammissione alla formazione ai fini dell'accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 ed A, anche speciale; b) la durata, i contenuti e le modalità di espletamento della formazione; c) le procedure di approvazione della formazione; d) le specifiche di rilascio della patente di categoria A2 o A, previa approvazione della formazione. Per il citato accesso graduale senza esame, può essere ammesso alla formazione: a) ai fini del conseguimento della patente di categoria A2, anche speciale, il conducente che ha compiuto diciotto anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A1, anche speciale, che è titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A2; b) ai fini del conseguimento della patente di categoria A, anche speciale, il conducente che ha compiuto venti anni, in possesso da almeno due anni della patente di categoria A2, anche speciale, che è titolare dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di veicolo di categoria A. È escluso dall'accesso alla formazione il conducente in possesso di abilitazione alla guida di veicoli di categoria A1, in quanto titolare di patente di categoria B. L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida è richiesta all'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente con specifica istanza finalizzata al conseguimento della patente A2 o A per accesso graduale senza esame. Alla domanda sono acclusi: a) certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica; b) ricevuta di pagamento, a mezzo del portale dei pagamenti, di due imposte di bollo, una per la domanda ed una per la patente da rilasciare; c) ricevuta di pagamento, a mezzo del Portale dei pagamenti, del diritto di motorizzazione. Il candidato all'accesso graduale senza esame è iscritto nel registro dell'autoscuola che eroga la formazione, nonché, se ne ricorre il caso, nei registri del centro di istruzione automobilistica costituito dal consorzio al quale l'autoscuola aderisce. 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 175 DEL 28.07.23



segue le norme

29
07
23

APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLA DELIBERA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI APPROVATA DAL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE SEPARATA IN DATA 8 NOVEMBRE 2022

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007369/PG-L-144 del 27 giugno 2023, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 15 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 8 novembre 2022, concernente il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa.

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 176 DEL 29.07.23

29
07
23

APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INARCASSA IN DATA 19 MAGGIO 2023, AFFERENTE L'AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE E IL REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI PER L'ANNO 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 36/0007241/ING-L-225 del 23 giugno 2023, ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 28116/23 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INARCASSA in data 19 maggio 2023, concernente la conferma dei requisiti tab. Il, regolamento generale previdenza (art. 20.1), l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione, tab. H58 (articoli 26.1 e 33.1 regolamento generale previdenza) e tab. F58 (articoli 6.6 e 6.7 regolamento riscatti e ricongiunzioni) per l'anno 2024.

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 176 DEL 29.07.23

Giurisprudenza rilevante



27
07
23

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 170/2023

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente: SCIARRA - Redattore: MODUGNO

Udienza Pubblica del 07/06/2023. Decisione del 22/06/2023

Deposito del 27/07/2023; Pubblicazione in G. U. (in attesa).

(E-mail, SMS, WhatsApp e simili, sono, a tutti gli effetti, forme di corrispondenza e, come tali, tutelate dall'art. 15 della Costituzione).

Norme impugnate: Acquisizione di plurime comunicazioni del senatore Matteo Renzi, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso senatore e altri, in assenza di una previa autorizzazione da parte del Senato della Repubblica.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n.170/2023, depositata il 27 luglio 2023, in un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, tra il Senato e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, sancisce che anche i messaggi elettronici, come e-mail, SMS, WhatsApp e simili, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, una forma di corrispondenza e ricadono nell'ambito delle garanzie assolute previste dall'articolo 15 della Carta Costituzionale, che così recita: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge." Peraltro, trattandosi di un senatore della Repubblica formalmente in carica, avrebbe dovuto acquisirsi l'autorizzazione preventiva del Senato. Stante la diffusione delle predette tipologie di messaggistica, mette conto avere esatta ed approfondita cognizione delle motivazioni poste in essere nella predetta Sentenza n. 170/2023. Osserva la Corte quanto segue.

"[...] 4.2.- Esclusa, dunque, l'ipotesi dell'intercettazione, resta da appurare se gli atti investigativi considerati ricadano nell'altra fattispecie cui ha riguardo l'art. 68, terzo comma, Cost.: quella, appunto, del «sequestro di corrispondenza».



segue Giurisprudenza

In linea generale, che lo scambio di messaggi elettronici – e-mail, SMS, WhatsApp e simili – rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. non può essere revocato in dubbio.

Posto che quello di «corrispondenza» è concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall'art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» – prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, «aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata» (sentenza n. 2 del 2023). La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017; già in precedenza, con riguardo agli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza, sentenza n. 1030 del 1988; sulla libertà del titolare del diritto di scegliere liberamente il mezzo con cui corrispondere, sentenza n. 81 del 1993).

Posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch'esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione. La conclusione non muta, peraltro, ove si guardi alla prerogativa parlamentare prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost.

È ben vero che tale disposizione fa riferimento esclusivamente alla «corrispondenza», e non pure, come l'art. 15 Cost., alle «altr[e] form[e] di comunicazione», e che tra i due con-

segue Giurisprudenza



cetti – «corrispondenza» e «comunicazione» – intercorre, per corrente affermazione, un rapporto di species ad genus. La nozione di «corrispondenza» – utilizzata anche nell’art. 68, terzo comma, Cost. senza ulteriore specificazione – appare, tuttavia, sufficientemente ampia da ricomprendere le forme di scambio di pensiero a distanza che qui vengono in rilievo, costituenti altrettante “versioni contemporanee” della corrispondenza epistolare e telegrafica. Sostenere il contrario, in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico, è ormai relegata, nel complesso, a un ruolo di secondo piano, significherebbe d’altronde deprimere radicalmente la valenza della prerogativa parlamentare in questione.

Soccorre, peraltro, nella direzione considerata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono di protezione dell’art. 8 CEDU – ove pure si fa riferimento alla «corrispondenza» tout court – i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, *Barbulescu contro Romania*, paragrafo 72; Corte EDU, sezione quarta, sentenza 3 aprile 2007, *Copland contro Regno Unito*, paragrafo 41), gli SMS (Corte EDU, sezioni quinta, sentenza 17 dicembre 2020, *Saber contro Norvegia*, paragrafo 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite internet (Corte EDU, Grande Camera, sentenza *Barbulescu*, paragrafo 74).

Come ricorda il ricorrente, d’altro canto, a livello di legislazione ordinaria interna, il quarto comma dell’art. 616 cod. pen., come sostituito dall’art. 5 della legge n. 547 del 1993, già da tempo include espressamente nella nozione di «corrispondenza» – agli effetti delle disposizioni che contemplanò i delitti contro l’inviolabilità dei segreti – oltre a quella epistolare, telegrafica e telefonica, anche quella «informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza».

4.3.- Il problema, però, è un altro: stabilire, cioè, se mantengano la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e WhatsApp già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente (come quelli di cui si discute nella specie). Ed è su questo specifico punto che le parti prospettano tesi radicalmente contrapposte.

L’interrogativo rievoca, in effetti, il risalente dibattito circa i limiti temporali finali della tutela accordata dall’art. 15 Cost.: dibattito che ha visto emergere due distinte correnti di pensiero, che le parti richiamano – ciascuna quanto a quella di suo interesse – a sostegno



segue Giurisprudenza

dei rispettivi assunti.

In base ad un primo indirizzo, su cui fa leva il ricorrente nelle sue difese, la tutela – iniziata nel momento in cui l'espressione del pensiero è affidata ad un mezzo idoneo a trasmetterlo, rendendo così fattivo l'intento di comunicarlo ad altri – non si esaurirebbe con la ricezione del messaggio e la presa di cognizione del suo contenuto da parte del destinatario, ma permarrebbe finché la comunicazione conservi carattere di attualità e interesse per i corrispondenti. Essa verrebbe meno, quindi, solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in un documento “storico”, cui può attribuirsi esclusivamente un valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio.

Secondo altra concezione, invece – cui si richiama la resistente – la corrispondenza già ricevuta e letta dal destinatario non sarebbe più un mezzo di comunicazione, ma un semplice documento. La garanzia apprestata dall'art. 15 Cost. si giustificerebbe, infatti, con la particolare “vulnerabilità” dei messaggi nel momento in cui sono “corrisposti”, per il maggior rischio di captazione o apprensione da parte di terzi: essa cesserebbe, quindi, con l'esaurimento dell'atto del corrispondere, coincidente con il momento in cui il destinatario prende cognizione della comunicazione. Dopo tale momento, la corrispondenza resterebbe tutelata, non più dall'art. 15 Cost., ma da altre disposizioni costituzionali, quali quelle in materia di libertà personale e domiciliare, libertà di manifestazione del pensiero, diritto di difesa o diritto di proprietà.

La resistente invoca altresì, a supporto della propria tesi, la giurisprudenza di legittimità, che ha definito i confini applicativi della fattispecie del sequestro di corrispondenza delineata dall'art. 254 cod. proc. pen.: ciò, sia con riguardo alla corrispondenza epistolare (tra le altre, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 23 aprile-12 giugno 2014, n. 24919; Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 19 aprile-18 luglio 2012, n. 28997), sia – e per quel che più direttamente interessa – in relazione ai messaggi elettronici. Con indirizzo che appare, allo stato, consolidato, la Corte di cassazione ha, infatti, affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nel computer o nel telefono cellulare del mittente o del destinatario, hanno natura di «documenti» ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. La loro acquisizione processuale non soggiace, pertanto, né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266-bis cod. proc. pen.), né a quella del sequestro di corrispondenza di cui al citato art. 254 cod. proc. pen., la quale implica una attività di spedizione in corso (in quest'ultimo senso,



con riguardo alle singole categorie di messaggi che di volta in volta venivano in rilievo, ex plurimis, tra le ultime, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 1° luglio-19 ottobre 2022, n. 39529; Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 16 marzo-8 giugno 2022, n. 22417; Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 10 marzo-6 maggio 2021, n. 17552).

4.4.- La tesi della resistente – che porterebbe al rigetto del ricorso, in quanto non si sarebbe di fronte a una ipotesi di sequestro di corrispondenza, ma a una mera e “generica” acquisizione di documenti, non rientrando nel novero degli atti per i quali l’art. 68 Cost. esige il placet della Camera di appartenenza del parlamentare – non può essere, peraltro, condivisa. Degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall’art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all’invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione.

Una simile conclusione si impone a maggior ragione allorché non si tratti solo di stabilire cosa sia corrispondenza per la generalità dei consociati, ma di delimitare specificamente l’area della corrispondenza di e con un parlamentare, per il cui sequestro l’art. 68, terzo comma, Cost. richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Come posto in evidenza da questa Corte, la citata norma costituzionale non prefigura un privilegio del singolo parlamentare in quanto tale – la libertà e segretezza delle cui comunicazioni è già protetta dall’art. 15 Cost. – ma una prerogativa «strumentale [...] alla salvaguardia delle funzioni parlamentari», volendosi impedire che intercettazioni e sequestri di corrispondenza possano essere «indebitamente finalizzat[i] ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività» (sentenza n. 390 del 2007; in senso analogo, sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013, ordinanza n. 129 del 2020). Se questa è la ratio della prerogativa, limitarla alle sole comunicazioni in corso di svolgimento e non già concluse, significherebbe darne una interpretazione così restrittiva da vanificarne la portata: condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono bene derivare, infatti, anche dalla presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario. Come nota anche la difesa del Senato, nella prospettiva avversata, sarebbe agevole per gli organi inquirenti elu-



segue Giurisprudenza

dere l'obbligo costituzionale di autorizzazione preventiva per acquisire la corrispondenza del parlamentare: anziché captare le comunicazioni nel momento in cui si svolgono, basterebbe attenderne la conclusione (che nel caso dei messaggi elettronici è peraltro pressoché coeva), per poi sequestrare il dispositivo in cui vi è traccia del loro contenuto.

Questa Corte, d'altronde, ha già da tempo affermato che la garanzia apprestata dall'art. 15 Cost. si estende anche ai dati esteriori delle comunicazioni (quelli, cioè, che consentono di accertare il fatto storico che una comunicazione vi è stata e di identificarne autore, tempo e luogo): problema postosi particolarmente in rapporto ai tabulati telefonici, contenenti l'elenco delle chiamate in partenza o in arrivo da una determinata utenza (sentenza n. 81 del 1993; in senso conforme, sentenze n. 372 del 2006 e n. 281 del 1998). In proposito, si è rilevato che «la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità – attinenza che induce a qualificare il corrispondente diritto “come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana” (v. sent. n. 366 del 1991) – comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo» (sentenza n. 81 del 1993).

Ad analoga conclusione questa Corte è, peraltro, più di recente pervenuta anche con riferimento alla prerogativa parlamentare prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., ritenuta essa pure riferibile ai tabulati telefonici (sentenza n. 38 del 2019). A questo riguardo, si è osservato come non possa ravvisarsi una differenza ontologica tra il contenuto di una conversazione o di una comunicazione e il documento che rivela i dati estrinseci di queste, quale il tabulato telefonico: documento che – come già rilevato in precedenza ad altro fine (sentenza n. 188 del 2010) – può aprire squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, «di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione» (sentenza n. 38 del 2019).

Ma se, dunque, l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., è impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non sol-

segue Giurisprudenza



tanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque di attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore.

La Corte europea dei diritti dell'uomo non ha avuto, d'altro canto, esitazioni nel ricondurre nell'alveo della «corrispondenza» tutelata dall'art. 8 CEDU anche i messaggi informatico-telematici nella loro dimensione "statica", ossia già avvenuti (con riguardo alla posta elettronica, Corte EDU, sentenza Copland, paragrafo 44; con riguardo alla messaggistica istantanea, Corte EDU, sentenza Barbulescu, paragrafo 74; con riguardo a dati memorizzati in floppy disk, Corte EDU, sezione quinta, sentenza 22 maggio 2008, Iliya Stefanov contro Bulgaria, paragrafo 42). Indirizzo, questo, recentemente ribadito anche in relazione a una fattispecie del tutto analoga a quella oggi in esame, ossia al sequestro dei dati di uno smartphone, che comprendevano anche SMS e messaggi di posta elettronica (Corte EDU, sentenza Saber, paragrafo 48).

Il diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, su cui fa leva la resistente, non riguarda la garanzia dell'art. 68 Cost., e appare, in effetti, calibrato sulla specificità della disciplina recata dall'art. 254 cod. proc. pen., che regola esclusivamente il sequestro di corrispondenza operato presso i gestori di servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni: dunque, il sequestro di corrispondenza in itinere, che interrompe il flusso comunicativo.

La stessa Corte di cassazione si è espressa, peraltro, in senso ben diverso quando si è trattato di individuare la sfera applicativa del delitto di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza delineato dall'art. 616 cod. pen. Essa ha ritenuto, infatti, che tale disposizione incriminatrice tuteli proprio e soltanto il momento "statico" della comunicazione, cioè il pensiero già fissato su supporto fisico, essendo il profilo "dinamico" oggetto di protezione nei successivi artt. 617 e 617-quater cod. pen., che salvaguardano le comunicazioni in fase di trasmissione da interferenze esterne (presa di cognizione, impedimento, interruzione, intercettazione) (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 29 settembre-4 novembre 2020, n. 30735; Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 2 febbraio-15 marzo 2017, n. 12603). In quest'ottica, la giurisprudenza di legittimità ha quindi ripetutamente affermato che integra il delitto di violazione di corrispondenza la condotta di chi prende abusivamente cognizione del contenuto della corrispondenza telematica ad altri diretta e conservata nell'archivio di posta elettronica (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 25 marzo-2 maggio 2019, n. 18284; Cass., sentenza n. 12603 del



segue Giurisprudenza

2017). In direzione analoga appare, altresì, orientata la Corte di cassazione civile (in tema di licenziamento disciplinare, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 settembre 2018, n. 21965).

Si deve dunque concludere che, analogamente all'art. 15 Cost., quanto alla corrispondenza della generalità dei cittadini, anche, e a maggior ragione, l'art. 68, terzo comma, Cost. tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”.

Al riguardo, non giova opporre – come fa la resistente – che la tesi qui recepita sarebbe fonte di inaccettabili incertezze sul piano applicativo, non essendo gli organi inquirenti in grado di sapere, a priori, se il messaggio comunicativo già recapitato e appreso dal destinatario conservi, nella considerazione dei soggetti coinvolti, carattere di attualità. Tale carattere deve, infatti, presumersi, sino a prova contraria, quando si discuta di messaggi scambiati – come nella specie – a una distanza di tempo non particolarmente significativa rispetto al momento in cui dovrebbero essere acquisiti e nel corso dello svolgimento del mandato parlamentare in cui tale momento si colloca, e per giunta ancora custoditi in dispositivi protetti da codici di accesso.

La conclusione è, dunque, che, per questo verso, si è al cospetto di sequestri di corrispondenza rientranti nell'ambito della garanzia di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. [...]

[...] 6.- Alla luce delle considerazioni che precedono, il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato della Repubblica deve essere risolto dichiarando che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi il 20 novembre 2019, corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione WhatsApp tra il senatore Renzi e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e tra il senatore Renzi e M. C. nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché da posta elettronica intercorsa fra quest'ultimo e il senatore Renzi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018.

Per l'effetto, il sequestro degli indicati messaggi di testo scambiati tra il senatore Renzi e V. U. M. deve essere annullato. Non vi è luogo, invece, ad adottare analogo provvedimento

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza



in relazione al sequestro della corrispondenza intercorsa tra il senatore Renzi e M. C., in quanto l'annullamento dello stesso è già stato disposto, sia pure per altri motivi, dalla Corte di cassazione, secondo quanto ricordato al precedente punto 3 del Considerato in diritto. Va dichiarato, di contro, che spettava alla Procura acquisire agli atti del medesimo procedimento penale, tramite decreto di acquisizione emesso l'11 gennaio 2021, l'estratto del conto corrente bancario personale del senatore Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019, sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi il 20 novembre 2019, corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione WhatsApp tra il senatore Renzi e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e tra il senatore Renzi e M. C. nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché da posta elettronica intercorsa fra quest'ultimo e il senatore Renzi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018;
- 2) annulla, per l'effetto, il sequestro dei messaggi di testo scambiati tra il senatore Matteo Renzi e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018;
- 3) dichiara che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., tramite decreto di acquisizione emesso l'11 gennaio 2021, l'estratto del conto corrente bancario personale del senatore Matteo Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2023. [...]” 

READ MORE



LINK AL TESTO DELLA SENTENZA N. 170/2023
www.cortecostituzionale.it



SENATO ASSEMBLEA

91ª SEDUTA PUBBLICA

25
07
23

In apertura di seduta il sen. Borghi Enrico (A-IV) ha richiesto un'informativa urgente del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare sui danni provocati dal maltempo che sta imperversando su diverse parti del Paese.

L'Assemblea ha discusso e **approvato la mozione n. 54 (testo 2) sulla candidatura di Roma come città ospite di Expo 2030**, che impegna il Governo a proseguire l'attività di promozione e valorizzazione della capitale, attraverso le opportune relazioni bilaterali, per consentire l'ottenimento della nomina di città ospitante l'evento e a riferire sulle attività e iniziative collegate alla candidatura. Dopo l'illustrazione del sen. De Priamo (FdI), il quale ha rimarcato con orgoglio che tutti i Gruppi parlamentari hanno sottoscritto la mozione, il sottosegretario agli affari esteri Maria Tripodi ha espresso parere favorevole al testo, auspicando che questo risultato storico riporti la capitale al centro delle iniziative internazionali. Sono intervenuti in dichiarazione di voto i sen. Salvitti (Cd'I), De Cristofaro (Misto-AVS), Spagnolli (Aut), Lombardo (A-IV), Gasparri (FI-BP), Alessandra Maiorino (M5S), Paganella (LSP), Verini e Lavinia Mennuni (FdI).

L'Assemblea ha discusso e **approvato la mozione n. 67 sulle criticità nei collegamenti aerei con Catania e la Sicilia**, illustrata dalla sen. Musolino (Aut), che impegna il Governo ad avviare un'indagine ispettiva presso l'aeroporto di Catania per valutare la gestione dell'emergenza causata dall'incendio del 16 luglio 2023; ad adottare un piano di gestione delle emergenze per garantire il corretto funzionamento degli scali siciliani; ad assicurare la continuità territoriale per la Sicilia, considerando l'annunciata rimozione delle limitazioni operative sull'aeroporto di Reggio Calabria. Dopo il parere favorevole del sottosegretario per le infrastrutture Ferrante, hanno dichiarato voto favorevole i sen. Dafne Musolino (Aut), Raffaella Paita (A-IV), Daniela Ternullo (FI-BP), Loreface (M5S), Potenti (LSP), Nicita (PD) e Pogliese (FdI).

Con una votazione per parti separate, l'Assemblea ha **approvato gli impegni della mozione n. 22 (testo 3)**, illustrata dalla sen. Sbrollini (A-IV), sulle misure per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale mentre ne ha respinte le premesse. A seguito delle riformulazioni proposte dal Sottosegretario alla salute Gemmato, il testo

segue dal parlamento



impegna il Governo a valutare ogni iniziativa utile a reperire risorse per sostenere il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), favorendo gli incrementi dell'organico medico e infermieristico e contribuendo alla riduzione dei tempi di attesa per prestazioni specialistiche e interventi terapeutici; a proseguire nella valutazione di interventi volti a favorire il ricambio generazionale del personale sanitario, in linea con le iniziative già assunte, continuando a stabilizzare il precariato nelle professioni sanitarie; a proseguire nell'aumentare l'attrattività delle professioni sanitarie favorendo un incremento delle remunerazioni e incrementando le tutele contrattuali; a implementare le attività delineate dal Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, a potenziare la sanità e l'assistenza territoriale con il modello della medicina proattiva; a implementare le attività rivolte al rinnovamento delle strutture sanitarie. Nelle dichiarazioni di voto sono intervenuti i sen. Ilaria Cucchi (Misto-AVS), Spagnolli (Aut), Raffaella Paita (A-IV), Silvestro (FI-BP), Mazzella (M5S), Cantù (LSP), Beatrice Lorenzin (PD) e Zullo (FdI).

Con votazione per parti separate, l'Assemblea ha **approvato la mozione n. 66 (testo 2) sui profili critici nell'ambito del processo di attuazione dell'autonomia differenziata** limitatamente ad alcuni paragrafi delle premesse e alla parte del dispositivo che impegna il Governo a garantire il coinvolgimento del Parlamento nella definizione della procedura di definizione e di attuazione delle intese, in modo da rispettare i principi solidaristici e partecipativi previsti dalla Costituzione.

L'Assemblea **ha respinto la mozione n. 8 sull'introduzione di un salario minimo** garantito per i lavoratori italiani. Il sen. Patuanelli (M5S) ha illustrato la mozione, che propone l'introduzione di un salario minimo legale di almeno 9 euro lordi all'ora, a tutela dei settori più fragili e poveri del mercato del lavoro. Il sottosegretario per il lavoro Durigon ha espresso parere contrario al testo: il Governo sta lavorando per trovare soluzioni adeguate.

L'Assemblea **ha respinto la mozione n. 65 sul sostegno alle politiche abitative e di edilizia agevolata**.

26
07
23

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023 - 92ª SEDUTA PUBBLICA

Con 111 voti contrari e 67 favorevoli, l'Assemblea **ha respinto** la mozione n. 62 di **sfiducia individuale** nei confronti del Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

L'Assemblea ha **approvato** i ddl nn. 791 e 792, **rendiconto 2022 e assestamento**



segue dal parlamento

2023. I testi passano all'esame della Camera.

L'Assemblea ha discusso e **approvato** la mozione n. 45 sul **riconoscimento dell'Holodomor come genocidio ai danni del popolo ucraino**. Il sen. Terzi di Sant'Agata (FdI) ha illustrato il testo che, tenendo conto del contesto attuale in cui il popolo ucraino soffre l'invasione russa e sottolineando l'importanza di riconoscere i crimini dei regimi totalitari comunisti, impegna il Governo a promuovere la consapevolezza e il ricordo del genocidio dell'Holodomor a livello nazionale e internazionale, seguendo le raccomandazioni di istituzioni come il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

27
07
23

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023 - 93ª SEDUTA PUBBLICA

Con 102 voti a favore e 69 contrari, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo **approvando definitivamente** il ddl n. 819 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli **eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione.

Il provvedimento, nel quale è stato trasfuso il contenuto del dl 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione, si suddivide in 6 Capi. Il Capo I (articoli 1-20) contiene interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza, come la sospensione dei termini per adempimenti tributari e la proroga del superbonus al 110%; misure per sostenere istituzioni scolastiche, lavoratori autonomi e imprese agricole danneggiate. Il Capo I-bis (articoli da 20-bis a 20-quinquies) riguarda il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti. Capo I-ter (articoli da 20-sexies a 20-novies) contiene le misure per la ricostruzione, con interventi privati e pubblici. Nel Capo I-quater, l'articolo 20-decies introduce una disciplina dettagliata per il trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Il Capo I-quinquies, (articoli 20-undecies e 20-duodecies) prevede che le imprese localizzate nelle zone colpite possano accedere al regime di aiuto per le aree di crisi industriale. Il Capo II (articoli 21-23) introduce misure per finanziare interventi di protezione civile attraverso la vendita di beni confiscati ed estrazioni aggiuntive del Lotto e Superenalotto.

Al termine della discussione generale, alla quale hanno preso parte i sen. Domenica Spinelli, Rapani, Marta Farolfi (FdI), Elena Sironi, Gabriella Di Girolamo (M5S), Fina,

segue dal parlamento



Sandra Zampa, Delrio (PD) e Potenti (LSP), il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** Musumeci ha posto l'accento sulla necessità di superare i pregiudizi e di adottare un approccio sereno e costruttivo per trovare soluzioni a lungo termine. Quindi, a nome del Governo, ha posto la **questione di fiducia** sull'approvazione, senza emendamenti, dell'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del dl n. 61, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Nelle dichiarazioni finali hanno **annunciato la fiducia** i sen. De Poli (**Cd'I**), che ha sottolineato l'importanza della governance per affrontare il post emergenza e la chiarezza delle modalità di intervento e finanziamento; Rosso (**FI-BP**), secondo cui il decreto offre risposte concrete e tempestive, anche attraverso la tutela delle strutture sanitarie e del patrimonio culturale; Elena Murelli (**LSP**), che ha contestato l'accusa del cambiamento climatico come capro espiatorio, sostenendo la necessità di affrontare le responsabilità delle politiche pubbliche e locali; Lisei (**FdI**), che ha menzionato fallimenti passati richiamando il mancato utilizzo di fondi destinati alla protezione ambientale. Anche la sen. Musolino (**Aut**) ha annunciato la fiducia a nome del Gruppo come incoraggiamento al Governo, evidenziando l'attenzione sulla necessità di rafforzare i dispositivi di primo intervento e di sostenere i sindaci. Hanno **negato la fiducia**, esprimendo disappunto per il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia, che limita il ruolo del Parlamento nel dibattito legislativo, i sen. Aurora Floridia (**Misto-AVS**), che ha criticato il Governo per le misure simboliche e tardive nel fronteggiare gli eventi climatici estremi che colpiscono l'Italia; Silvia Fregolent (**A-IV**), che ha rimarcato l'importanza delle misure di prevenzione dei disastri idrogeologici, ricordando la misura "Italia sicura" con fondi dedicati a tale scopo; Manca (**PD**), che ha sottolineato la necessità di una legge sull'uso del suolo e investimenti nella manutenzione e rigenerazione del territorio per salvaguardare la competitività del Paese. Il sen. Croatti (**M5S**) ha denunciato la lentezza nella nomina del commissario per la ricostruzione e la mancanza di risorse adeguate.

Alle ore 15 si sono svolte **interrogazioni a risposta immediata**.

Il Ministro dell'interno Piantedosi ha risposto all'interrogazione (**3-00618**) del sen. De Cristofaro (Misto-AVS), sulla mancata concessione di uno spazio per il forum annuale di "Sbilanciamoci" da parte del Comune di Cernobbio: la concomitanza con lo svolgimento del Forum Ambrosetti non consente di accogliere eventi negli spazi comunali. Tuttavia, il sindaco di Cernobbio ha offerto la disponibilità di cercare un'altra



segue dal parlamento

struttura per ospitare l'evento. L'interrogante si è dichiarato parzialmente soddisfatto data l'intenzione di risolvere positivamente la questione. Il Ministro dell'interno ha poi risposto all'interrogazione (**3-00622**), illustrata dal sen. Cantalamessa (LSP) sugli accordi con le Regioni per migliorare la gestione dei beni confiscati alla mafia: l'Agenzia nazionale per i beni confiscati ha ottenuto risultati significativi, destinando numerosi immobili ai terzi settori e avviando accordi con le Regioni per il recupero e la rigenerazione urbana. In replica, l'interrogante si è dichiarato soddisfatto. Il Ministro ha infine risposto all'interrogazione (**3-00623**), illustrata dal sen. Nicita (PD), sui recenti casi di gestione dei porti di sbarco dei migranti: la decisione di distribuire i migranti tra più porti è stata legittimata dal TAR del Lazio e ha considerato la capacità ricettiva delle strutture di accoglienza. Il sistema di accoglienza è stato potenziato, ma le criticità maggiori si riscontrano nelle Regioni senza l'intesa, mentre Sicilia e Calabria hanno gestito meglio il flusso. In replica, il sen. Parrini (PD) ha espresso totale insoddisfazione definendo il Governo fallimentare sia sul piano operativo che morale riguardo alle politiche migratorie.

Il Ministro della difesa Crosetto ha risposto all'interrogazione (**3-00620**), illustrata dal sen. De Poli (Cd'I), sulla revisione delle dotazioni organiche dei corpi ad ordinamento militare: il Governo ha avviato un processo per superare gli effetti negativi delle riduzioni imposte alle Forze armate dalla legge del 2012. Le 10.000 unità aggiuntive sono state distribuite tra volontari, sottufficiali e ufficiali, con un focus su professionisti sanitari, tecnici, ingegneri e commissari. Soddisfatto l'interrogante: il potenziamento del personale è indispensabile per proteggere il Paese e intervenire in casi di calamità. Il Ministro della difesa ha poi risposto all'interrogazione (**3-00619**), illustrata dalla sen. Zedda (FdI), sul completamento della disciplina in materia di libertà sindacale per il personale ad ordinamento militare: sono in corso di definizione altri provvedimenti necessari per l'attività delle associazioni professionali dei militari. L'operatività delle associazioni si potrà concretizzare nel 2024, dopo il conseguimento delle soglie di rappresentatività previste dalla legge. L'interrogante si è detta pienamente soddisfatta dell'attenzione del Governo Meloni verso il mondo militare.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha risposto all'interrogazione (**3-00624**), illustrata dalla sen. Gelmini (A-IV), su iniziative contro il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico: il Governo è impegnato nel coordinamento tra i soggetti coinvolti per evitare situazioni emergenziali e garantire

segue dal parlamento



la realizzazione delle opere già programmate. Il Piano nazionale di adattamento mira a una maggiore coerenza e sinergia delle azioni multilivello per implementare interventi con priorità e assegnazioni finanziarie tempestive. Insoddisfatta l'interrogante, che ha chiesto chiarezza sulla necessità di una legge italiana sul clima. Il Ministro ha infine risposto all'interrogazione (**3-00621**), della sen. Di Girolamo, sulle politiche volte alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica: l'aggiornamento del PNIEC è fondamentale per la decarbonizzazione a medio e lungo termine; sarà sottoposto a consultazione pubblica per definire misure che favoriscano il cambiamento delle abitudini di consumo e stimolino la transizione energetica con incentivi fiscali. Pur esprimendo apprezzamento per la risposta, l'interrogante si è detta insoddisfatta per l'apparente mancanza di azioni politiche coerenti con le tematiche ambientali. 



segue dal parlamento

CAMERA – AULA

24
07
23

145^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di lunedì 24 luglio il governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ([C. 1194-A/R](#)).

25
07
23

146^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì è stato approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ([C. 1194-A/R](#)).

26
07
23

147^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 26 luglio la Camera ha approvato la modifica dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano ([C. 887-A](#)) e delle abbinate proposte di legge ([C. 342-1026](#)).

Successivamente è stato approvato il disegno di legge S. 453 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 (Approvato dal Senato) ([C. 1039](#)).

Nella parte antimeridiana della seduta la Camera ha approvato il Documento della XIV Commissione nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona ([Doc. XVIII-bis, n. 10](#)).

Alle ore 15 si sono svolte le interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti:

- iniziative di competenza per la tutela del diritto di sciopero e per garantire condizioni di lavoro dignitose in relazione alle manifestazioni di protesta dei lavoratori in appalto per Mondo Convenienza (Quartini - M5S);
- Iniziative volte ad incrementare la sicurezza sulla rete stradale, autostradale e fer-

segue dal parlamento



- roviaria, con particolare riferimento ad un efficace monitoraggio strutturale di ponti e viadotti, da parte degli enti gestori, mediante l'impiego di tecnologie a fibra ottica (Mazzetti - FI-PPE);
- Iniziative volte ad affrontare le carenze evidenziate nel settore dei trasporti nel corso dell'attuale stagione estiva, anche in prospettiva dei grandi eventi che si svolgeranno nei prossimi anni in Italia (Gadda - A-IV-RE); Iniziative di competenza in relazione all'emergenza abitativa, con particolare riferimento all'annunciato piano casa (Pastorino - Misto -+Europa);
 - Iniziative di competenza per introdurre, nell'ambito della riforma del codice della strada, sanzioni adeguate per chi abbandona animali su strada, nonché per agevolare il trasporto degli animali da compagnia sugli aerei (Molinari - LEGA);
 - Chiarimenti in ordine al mancato ripristino della operatività dell'aeroporto internazionale di Catania danneggiato da un gravissimo incendio, anche in relazione alle rilevanti carenze infrastrutturali della Sicilia (Bonelli - AVS);
 - Iniziative di competenza volte al commissariamento della società di gestione dell'aeroporto di Catania in relazione alla situazione di emergenza originata da un gravissimo incendio (Barbagallo - PD-IDP);
 - Iniziative di competenza per favorire lo sviluppo della concorrenza nel sistema portuale italiano (Lupi - NM (N-C-U-I)-M); Iniziative di competenza volte a contrastare gli aumenti dei prezzi delle tariffe aeree (Foti - FDI).

Per il Governo sono intervenuti: la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone; il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini

27
07
23

148^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 27 luglio si è svolta la discussione generale della proposta di legge Disposizioni per l'istituzione del salario minimo ([C. 1275](#)) e delle abbinate proposte di legge ([C. 141-210-216-306-432-1053](#)) e del testo unificato delle proposte di legge Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche ([C. 249-413-690-744-885-959-1013-1066-1182-1200-A](#)).

Nel pomeriggio il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha reso all'Assemblea una informativa urgente del Governo sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali.

Successivamente la discussione sui seguenti provvedimenti: mozioni Semenzato ed altri n. [1-00132](#), Furfaro ed altri n. [1-00163](#) e Quartini ed altri n. [1-00170](#) concernenti iniziative



segue dal parlamento

volte alla prevenzione e alla cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione); mozione De Maria ed altri n. 1-00144 concernente iniziative di competenza in relazione alla strage di Bologna, con particolare riferimento al processo di desecretazione degli atti ([vedi allegato](#)); proposta di legge Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità 'Il Forteto' (C. 336-A).

28
07
23

149^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di venerdì 28 luglio il governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ([C. 1239-A](#)). 